

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 578

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare

09/02/2025 - 07:44

Indice

1. DDL S. 578 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 578	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	10
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193 (pom.) del 03/12/2024	11
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 89 (pom.) del 05/02/2025	17
1.4. Trattazione in consultiva	18
1.4.1. Sedute	19
1.4.2. Resoconti sommari	20
1.4.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	21
1.4.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 268 (ant.) del 29/01/2025	22

1. DDL S. 578 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 578

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 578

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO**, **POGLIESE**, **SALLEMI**, **BUCALO** e **BALBONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Onorevoli Senatori. - La presente relazione illustrativa non può prescindere da una breve analisi delle motivazioni originarie che hanno portato all'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288, oggetto della presente proposta di riforma, nonché da una breve disamina delle esigenze che nel corso degli anni si sono presentate agli operatori del settore.

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e di risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della sospensione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare e alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

In effetti, il servizio civile si è trovato gradualmente nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma, tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso *iter* previsto dai decreti ministeriali ai quali la legge stessa affida annualmente il compito di disciplinare le modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione, pertanto, del preventivo accertamento, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno.

Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo e diritto nonché per raggugliare l'assegno da euro 878 ad euro 900 mensili, infatti, si è dovuto far ricorso a interventi legislativi, che con periodica scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva, fino all'ultimo intervento avvenuto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha integrato il fondo iniziale di euro 7.746.853 di ulteriori euro 300.000, così da soddisfare definitivamente tutte le richieste, ivi compresa la concessione della tredicesima mensilità, di pari importo, e l'adeguamento automatico nella misura che annualmente si applica alle pensioni di guerra e per servizio, adeguamento che per l'anno 2022 è stato pari allo 0,90 per cento.

Con riguardo alla copertura finanziaria, va per altro osservato e tenuto conto che, sulla scorta dei dati che annualmente fornisce il Ministero dell'economia e delle finanze, sul numero dei pensionati per cause di guerra e per servizio, soprattutto i primi, ormai ultraottantenni, risultano in costante diminuzione. L'ultimo dato a riguardo, specifico degli aventi titolo all'assegno sostitutivo, risale al mese di agosto 2021, e risultava essere pari a 586 soggetti per una spesa di euro 6.031.800. Va considerato che, stante l'età avanzata dei grandi invalidi di guerra, ogni anno il dato è purtroppo in diminuzione di circa il 10 per cento.

A distanza di vent'anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare o del servizio civile.

Il presente intervento normativo, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie.

Tuttavia, dal punto di vista finanziario, tale trasformazione non necessita di ulteriori stanziamenti a integrazione del fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, come aggiornato dalla legge n. 232 del 2016. Dal punto di vista dei costi indiretti non possono inoltre trascurarsi i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provvedimento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai principi della semplificazione e presenta un evidente impatto positivo. Il beneficio è subordinato alla presentazione di una esplicita domanda solo per i nuovi aventi titolo, mentre per coloro che nell'anno precedente l'emanazione della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo, si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata.

L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno alle stesse condizioni, anche agli invalidi per causa di servizio, con le stesse condizioni di superinvalidità, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e ne verifica la sussistenza delle condizioni.

Con il presente disegno di legge viene, inoltre, eliminato il complesso impianto delle « priorità » legate alla possibilità di far ricorso agli accompagnatori e, in particolare, a quelli assegnati a titolo di volontari del Servizio civile nazionale che, se aveva un significato al momento dell'introduzione della nuova disciplina, non è attualmente applicabile alla luce del fatto che i grandi invalidi di guerra e per servizio non trovano effettive possibilità di avvalersene per l'impostazione che la legge istitutiva dello stesso richiede, non prevedendo la certezza dell'assegnazione di un volontario.

Per la copertura finanziaria, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di euro 7.746.853 di cui alla legge n. 288 del 2002, come integrato di euro 300.000 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la messa a regime del provvedimento.

L'approvazione del presente disegno di legge rappresenta la risposta che, da oltre vent'anni, i grandi invalidi di guerra e per servizio richiedono e che non comporta alcuna spesa aggiuntiva al fondo già in atto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)* - 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è fissata in euro 900 mensili. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. L'assegno di cui al comma 1 è annualmente adeguato secondo le modalità di cui alla legge 10

ottobre 1989, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

4. Le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

5. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione ».

2. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.600.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024
193ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00015](#)) GARAVAGLIA - Sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

([7-00017](#)) TURCO e altri - Sul contributo di Regioni ed enti locali alla finanza pubblica

([7-00019](#)) TAJANI e altri - Sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 21*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di presentatore della risoluzione n. 7-00015, presenta un'ulteriore nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, predisposta tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni formulate nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI si rimette alla valutazione della Commissione rispetto al testo illustrato.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore TURCO (*M5S*), esprimendo perplessità per la proposta che appare troppo orientata rispetto ai desiderata del Governo. A suo parere, la prospettata riduzione delle spese correnti da parte degli enti locali rischia di ridurre l'erogazione dei servizi sociali e di aumentare le imposte locali e la risoluzione non affronta tali questioni.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) apprezza lo strumento della risoluzione presentata dal Presidente, che ha consentito comunque un dibattito sulle condizioni della finanza locale e sul sistema tributario dei Comuni, avendo tutte le forze politiche a cuore il pieno assolvimento dei compiti che l'ordinamento assegna agli enti locali; tuttavia ritiene che la tempistica della risoluzione sia largamente superata dall'*iter* del disegno di legge di bilancio. Conclude ricordando il forte contributo degli enti locali agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica ed il loro grande sforzo per la realizzazione degli obiettivi contenuti del PNRR.

Il PRESIDENTE condivide l'accento sull'appropriatezza dello strumento, pur tenendo conto che la vera questione è costituita dal superamento della finanza derivata che non lascia margini di autonomia agli enti locali sia in fase di espansione che in fase di riduzione delle risorse. Tenendo conto delle dichiarazioni di voto, fa presente che si procederà alla votazione della sola risoluzione n. 7-00015, invitando peraltro i senatori Turco e Tajani a ritirare le rispettive risoluzioni in caso di approvazione della stessa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00015 nel nuovo testo; le risoluzioni nn. 7-00017 e 7-00019 vengono quindi ritirate dai rispettivi proponenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ribadisce la proposta di relazione favorevole con osservazioni, già illustrata e pubblicata nella seduta del 27 novembre, e la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) chiede conto dell'eventuale risposta del Governo in merito alla richiesta del presidente Garavaglia di avere informazioni circa il recepimento delle direttive contenute nel disegno di legge da parte degli altri Stati membri. Chiede poi al Presidente di rinviare la votazione per calibrare meglio la posizione dei Gruppi in merito agli emendamenti da presentare in 4ª Commissione.

Il PRESIDENTE, sottolineando con favore che il Governo ha già fornito le informazioni richieste in merito al recepimento della direttiva di cui all'Atto del Governo n. 194, fa presente che il Governo è orientato a fornire le informazioni richieste rispetto ai singoli atti di recepimento e non sulla legge di delegazione.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica esprimendo perplessità in merito alle osservazioni relative alla semplificazione delle procedure relative ai meccanismi di pagamento definite "compro ora pago dopo", insistendo sui rischi di incentivare l'indebitamento dei consumatori e la loro scarsa tutela.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo, riservandosi una più compiuta verifica degli emendamenti ai principi di delega relativi alla direttiva in materia di credito al consumo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258.

Successivamente approva la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2, previa verifica del numero legale.

IN SEDE REDIGENTE

(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo rilevando che il testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al DPR 915 del 1978, contiene la disciplina generale delle pensioni di guerra. L'articolo 21 di tale testo unico disciplina l'indennità per i grandi invalidi affetti da gravi menomazioni, con la specificazione della possibilità di assegnare un accompagnatore alla persona invalida.

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e di risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della sospensione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare e alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

Dopo una serie di misure di proroghe annuali, prosegue il relatore, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha integrato il fondo iniziale di euro 7.746.853 di ulteriori euro 300.000, si è intervenuti sul fronte finanziario, così da soddisfare definitivamente tutte le richieste, ivi compresa la concessione della tredicesima mensilità, di pari importo, e l'adeguamento automatico nella misura che annualmente si applica alle pensioni di guerra e per servizio, adeguamento che per l'anno 2022 è stato pari allo 0,90

per cento.

Per quanto riguarda la quantificazione e agli aventi diritto, l'ultimo dato degli aventi titolo all'assegno sostitutivo risale al mese di agosto 2021, e risultava essere pari a 586 soggetti per una spesa di euro 6.031.800. Va considerato che, stante l'età avanzata dei grandi invalidi di guerra, ogni anno il dato è purtroppo in diminuzione di circa il 10 per cento. Il disegno di legge propone modifiche alla legge n. 288 del 2002.

A distanza di più di vent'anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare o del servizio civile. La proposta di legge, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologi-che altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie.

Ferme restando le ulteriori verifiche, la formulazione del disegno di legge non comporta nuovi oneri rispetto alla disciplina previgente, trattandosi di modifiche relative alle procedure di validazione delle richieste stesse di erogazione dell'assegno per gli aventi diritto successivamente alla data di entrata in vigore.

Conclude auspicando la più ampia convergenza su una misura che, pur interessando una platea ristretta di cittadini, pone in capo a ciascuna forza politica un dovere di grata attenzione per coloro che hanno subito gravissime menomazioni fisiche e psicologiche compiendo il loro dovere, in guerra o per servizio. Ritiene sia comunque opportuno un breve ciclo di audizioni, con l'associazione dei grandi invalidi e con i tecnici del ministero della Difesa, del Tesoro e del Lavoro, prima di passare alla fase deliberativa.

Il seguito della discussione è rinviato.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Discussione e rinvio)

Il relatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo rilevando che il presente disegno di legge è finalizzato a istituire una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa.

Dopo un ciclo economico caratterizzato dalle grandi strade napoleoniche e dal primo traforo del Frejus, nonché dall'insediarsi nella bassa Valle di numerose attività economiche ad alto assorbimento di manodopera e dallo sviluppo del turismo montano, sono subentrati periodi in cui la struttura economica si è fatta progressivamente più debole, in presenza di grandi investimenti infrastrutturali che - pur caratterizzando l'intero territorio della Valle - sono risultati poco correlati alla sua vitalità economica, sociale e demografica. Nella Valle la deindustrializzazione negli ultimi trent'anni ha prodotto effetti durissimi: le grandi imprese del territorio hanno chiuso, migliaia di operai e di tecnici sono usciti dal mercato del lavoro e nel tempo i grandi insediamenti sono stati parzialmente sostituiti da piccole imprese che, a loro volta, hanno chiuso o hanno delocalizzato.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana, denominata « ZFEM », per un periodo di venti anni. Detta zona ricomprende, nello specifico, i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx. L'articolo 2 definisce nel dettaglio le agevolazioni, consistenti per esempio nella esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 3 prevede misure a favore dei comuni appartenenti alla ZFEM.

L'articolo 4 definisce ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM.

Infine l'articolo 5 contiene la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la Commissione plenaria di giovedì 5 dicembre e convocare un Ufficio di Presidenza programmatico al fine di organizzare i lavori della Commissione per le prossime settimane, preannunciando l'opportunità di procedere con celerità, ove condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, all'esame del disegno di legge relativo alla materia delle quote latte, non appena assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria già convocata per giovedì 5 dicembre, alle ore 9,15, non avrà più luogo. È convocato alle ore 9,30 di giovedì 5 dicembre un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00015
(Doc. XXIV, n. 21)**

La 6ª Commissione permanente,
premessi che:

all'articolo 1, commi 533-535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si dispone, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle Province e delle Città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022, o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

da tale contributo alla finanza pubblica restano esclusi gli enti locali in dissesto finanziario, in procedura di riequilibrio finanziario, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

il primo schema di decreto di ripartizione del contributo alla finanza pubblica verteva su un meccanismo che prevedeva un taglio calcolato per il 50 per cento in base alla spesa corrente, e per la restante metà proporzionalmente ai fondi PNRR ricevuti dagli enti locali. I criteri, così distribuiti, apparivano sbilanciati e penalizzanti nei confronti non solo dei Comuni medio piccoli, ma soprattutto dei Comuni maggiormente interessati dagli investimenti del piano;

il tavolo di confronto con le associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI e UPI, ha prodotto una revisione del meccanismo di ripartizione dei tagli, rendendoli più lineari e omogenei, e meno penalizzanti per gli enti locali destinatari di più fondi europei;

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, sul nuovo schema di decreto, rivisto e corretto, nonostante l'apprezzamento espresso per il lavoro svolto dal Governo, l'ANCI ha confermato il proprio parere contrario, mentre l'UPI ha espresso parere favorevole all'intesa; il decreto è stato dunque adottato ai sensi del comma 534 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, decorsi 20 giorni dalla mancata intesa, prevedendo un contributo alla finanza pubblica per 6.838 Comuni, 78 Province e 13 Città metropolitane, escludendo, come previsto dalla norma, la spesa

relativa ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia, dalla componente parametrata sulla spesa corrente, ed escludendo altresì dalla componente parametrata ai finanziamenti PNRR i contributi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, strettamente connessi all'erogazione di servizi in ambito sociale: *housing* sociale, percorsi di autonomia per persone con disabilità, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione, nonché i contributi finanziati con risorse PNRR relativi al piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, all'attrattività dei borghi e alle isole verdi. Sono state escluse, inoltre, dalla base di riparto le misure totalmente definanziate in sede di revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023, così come sono state riproporzionate nel calcolo le misure parzialmente definanziate con la medesima revisione del piano; si precisa che, detto taglio, previsto dal comma 533 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge, è stato quantificato suddividendo l'importo in due *tranche*, calcolate, rispettivamente sulla spesa corrente, al netto del sociale e sul totale delle risorse assegnate a ciascun ente a titolo di PNRR e di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, variabili, per ciascun anno del quinquennio interessato dalla manovra 2024-2028, con una progressione decrescente per il peso della base relativa alla spesa corrente compensata da un aumento della base relativa alle risorse per i predetti investimenti;

considerato che:

il contributo alla finanza pubblica, come rivisto nel decreto pubblicato, ha sostanzialmente allineato il peso fra i Comuni coinvolti nella progettazione PNRR e gli altri, prevedendo un taglio di circa il 6 per mille della spesa corrente per quest'anno per i primi, e di circa il 4 per mille per i Comuni fuori dai finanziamenti del piano, sempre per l'anno in corso;

al fine di ammortizzare i tagli, in sede della medesima Conferenza Stato-città e autonomie locali del 27 giugno 2024, è stato contestualmente approvato lo schema di decreto ministeriale di riparto del fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tali risorse, prioritariamente destinate agli enti locali in *deficit* con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19, saranno, per la parte restante, ripartite sulla base del criterio di diretta proporzionalità rispetto all'importo totale del contributo alla finanza pubblica gravante su ciascun ente;

fino all'anno 2027, parte del contributo richiesto ai predetti enti locali verrà dunque in parte compensato dalle risorse di cui sopra;

considerato altresì che si riconosce la complessità, anche alla luce delle nuove regole di bilancio europee, dell'elaborazione di un percorso di bilanciamento degli interessi, fra la stabilità finanziaria del Paese e la necessità di assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni fondamentali;

impegna il Governo:

1. A prevedere per gli enti locali una riqualificazione della spesa, mediante la costituzione di un fondo di accantonamento finalizzato per gli enti che hanno registrato un disavanzo di amministrazione, al risanamento finanziario; per quelli che hanno registrato un risultato d'amministrazione positivo o pari a zero, al rilancio degli investimenti, in linea con quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 104 del disegno di legge di bilancio per il 2025, riconoscendo maggiore flessibilità per gli enti locali con un *deficit* di organico inferiore alla media per classe dimensionale.
2. A rafforzare l'azione di controllo, verifica e accertamento di immobili non ancora identificati ovvero con rendita catastale assegnata, già prevista nell'attuale cornice normativa che assegna ai Comuni e all'Agenzia del demanio i compiti di controllo e vigilanza, anche per tenere conto dei riflessi che tale verifica ha sul gettito dei tributi locali il cui imponibile è dato dalla rendita catastale.
3. In relazione agli investimenti dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile appare opportuno ridefinire il calendario e i termini temporali infrannuali per presentare atti e documentazioni per accedere alle risorse preordinate con l'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, trattandosi di interventi in settori relevantissimi per le Comunità locali; in tal modo i Comuni potrebbero istruire le richieste di contributo da inoltrare entro marzo dell'anno precedente, specificando il quadro economico

dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni sulla tipologia dell'opera e del codice unico di progetto e le eventuali forme di finanziamento dell'opera pubblica: si tratta di coniugare la verifica *ex ante* delle spese da effettuare per ragioni di bilancio e la garanzia della realizzazione degli investimenti, tenendo peraltro conto delle previsioni prospettiche di tale tipologia di spesa contenute nella legge di bilancio a partire dal 2026.

4. Per le spese dei Comuni per la tutela e l'accudimento di minori per decisione del giudice dei minori, data la non programmabilità di tali spese che incidono molto sulla manovrabilità del bilancio soprattutto per i Comuni piccoli, la Commissione suggerisce, in linea con l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 101 del disegno di legge di bilancio, di prevedere una destinazione e segregazione di somme *ex ante* nel bilancio del ministero dell'Interno dedicata alla generalità dei Comuni e successiva redistribuzione a consuntivo ai Comuni che hanno effettivamente sopportato la spesa. La Commissione giudica positivamente la previsione del citato articolo 101 del disegno di legge di bilancio per il 2025 con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 - finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria - e tuttavia rimarca la possibilità di individuare un meccanismo di riparto *ex post* volto a ristorare i Comuni che hanno sopportato effettivamente le spese.

5. A valutare di potenziare la previsione della cessione dei crediti tributari già prevista dall'articolo 76 della legge del 21 novembre del 2000, n.342 e dal decreto legislativo n.110 del 29 luglio 2024, assegnando agli enti locali la facoltà di cedere in blocco i crediti di difficile esazione o dichiarati inesigibili per imposte, tasse o sanzioni per violazioni del codice della strada, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi di carattere contabile previsti a legislazione vigente per gli enti creditori rispetto ai crediti dichiarati inesigibili.

6. A consentire ai Comuni, in determinate circostanze localmente determinate, di poter integrare i requisiti soggettivi reddituali e patrimoniali che compongono l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, utilizzando anche le informazioni relative alle rimesse in denaro dei cittadini di Paesi extra UE, effettuate utilizzando il denaro contante non accompagnato ovvero i servizi di *money transfer* per determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie dei residenti.

7. A predisporre un confronto preventivo con i Comuni nel cui ambito condividere le informazioni e valutare soluzioni alternative ed aggiustamenti, per una valutazione delle nuove regole di finanza pubblica cui gli enti dovranno attenersi, come stabilito dall'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio per il 2025 che prevede l'istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico presso il medesimo Ministero composto da rappresentanti MEF e Ministero dell'Interno, ANCI e UPI con funzioni di monitoraggio delle grandezze finanziarie di Comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova *governance* economica europea.

8. A definire strumenti metodologici utili a conseguire efficaci forme di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, eventualmente coinvolti nel meccanismo già citato di cui all'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 89 (pom.) del 05/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

AUDIZIONI DEL DOTTOR FRANCESCO PAOLO SCHIAVO E DELLA DOTTORESSA MARIA PISCOPO, DIRIGENTI DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E DEL GRANDE UFFICIALE ITALO FRIONI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI DI GUERRA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 578 (ASSEGNO SOSTITUTIVO ACCOMPAGNATORE MILITARE)

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 268 (ant.) del 29/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025

268ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) rileva che il disegno di legge in esame interviene sulla legge 27 dicembre 2002, n. 288, prevedendo la sostituzione dell'articolo 1. Il nuovo testo prevede a favore dei grandi invalidi di guerra la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. L'assegno spetta inoltre ai grandi invalidi per servizio, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Il disegno di legge in esame comporta dunque il superamento dell'impostazione della normativa vigente, secondo la quale l'erogazione del beneficio economico è intesa come alternativa alla disponibilità di un accompagnatore.

Il comma 3 del nuovo articolo 1 prevede l'adeguamento annuale dell'assegno.

In base al successivo comma 4 provvedono al pagamento dell'assegno le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze o gli enti di previdenza competenti nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Come specificato dal comma 5, per gli invalidi che hanno fruito dell'assegno sostitutivo previsto dalla disciplina vigente nell'anno precedente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, il pagamento dell'assegno avviene d'ufficio.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è infine approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'organizzazione delle attività della Commissione nella prossima settimana, il presidente [ZAFFINI](#) si riserva di programmarne lo svolgimento nella sola giornata di martedì 4 febbraio.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) chiede di tenere conto delle attività già programmate dal proprio Gruppo nella medesima giornata.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) segnala l'opportunità di evitare eccessive sovrapposizioni tra i lavori delle diverse Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che terrà conto delle esigenze segnalate ai fini della migliore programmazione dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 957, 956 e 1237 (delega Governo retribuzione lavoratori), sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione relativa ai medesimi disegni di legge o che è stata richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.